

Codice A1103A

D.D. 31 marzo 2025, n. 413

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 898 COV2020).



ATTO DD 413/A1103A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 898 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota Prot. 730/1/2020 dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta – stazione di Gozzano, a carico del Signor *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, con processo verbale n. 1/2020 del 29/03/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Briga novarese, in *omissis* nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 poichè “non permaneva nelle immediate vicinanze della residenza o del domicilio in occasione dell'uscita”(si era recato presso un'amico).

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto difensivo nè richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Constatato che la contestazione di suddetta violazione non risulta essere avvenuta regolarmente in quanto:

- il soggetto trasgressore era minore all'epoca della violazione e pertanto il verbale avrebbe dovuto essere contestato – poichè l'incapace non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell'art.2 della L.689/1981 - al soggetto tenuto alla sorveglianza ovvero al genitore , quale trasgressore per debito di vigilanza (non vi è traccia di tale riferimento nel verbale in questione ma risulta invece soltanto, in allegato allo stesso, un verbale di consegna al genitore del minore interessato);

Considerato che vi è inoltre incertezza in merito alla violazione contestata: nel verbale si nota la modifica a mano della indicazione della norma assunta come violata - quella relativa alla circolazione con i cani - ma probabilmente la violazione andava ricondotta ad altra specifica e puntuale norma.

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento a causa dell'irregolare contestazione del verbale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

ARCHIVIA

gli atti di cui in premessa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti